

CAPITOLATO TECNICO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

INDICE

CAP.1 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
DEFINIZIONI	3
Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 2 – GARANZIE PER IL LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE	10
Art. 3 – CODICE DI RETE	10
CAP 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI FINALI	12
Art. 4 – ALLACCIAMENTO DEI CLIENTI FINALI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE	12
Art. 5 – ALLACCIAMENTI SU RICHIESTA DELL'ENTE CONCEDENTE PER MOTIVI DI OPPORTUNITA' ..	12
CAP. 3 – RAPPORTI CON GLI UTENTI	13
Art. 6 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO	13
Art .7 – ACCESSO AL SERVIZIO PER SOSTITUZIONE NELLA FORNITURA AI CLIENTI FINALI	13
Art. 8 – ACCESSO AL SERVIZIO PER ACQUISTO O SCAMBIO DI CAPACITA' E DI GAS	14
Art. 9 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
CAP. 4 – SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	15
Art. 10 - LIVELLI DI SICUREZZA.....	15
Art. 11 – ACCERTAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA	15
Art. 12 – CONTROLLI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	15
CAP. 5 – CONDIZIONI MINIME DI GESTIONE DI IMPIANTI E RETI	16
Art. 13 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DELIBERATIVI CON OBBLIGO DI APPLICAZIONE.....	16
Art. 14 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA E GAS	16
Art. 15 – QUALITA' DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE.....	17
Art. 16 – ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	17
Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI	18

CAPITOLO 1°

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Ai fini del presente Capitolato (definito anche Disciplinare) si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/05/2000 n° 164 nonché quelle di seguito riportate:

Servizio gas	è il servizio relativo alle attività di distribuzione e di misura del gas a mezzo di reti
Distribuzione	trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti (grossisti o consumatori). E' l'attività di cui è all'articolo 4, comma 4.16, della Deliberazione N° 11/07 ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura
Vendita	attività di fornitura di gas naturale. E' l'attività di cui all'art. 4, comma 4.19, dell'Allegato A alla Deliberazione n° 11/07.
Trasporto	trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione, di cui all'art. 2 comma 1 lettera ii) del D.Lgs. 23 maggio 2000 n° 164
Autorità	Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481
CIG	Comitato Italiano Gas
Ente concedente o Concedente	Comune di Poggiomarino, titolare del servizio di distribuzione del gas naturale
Concessionaria o Concessionario	soggetto titolare della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
Esercente	soggetto che eroga il servizio gas
Distributore o Gestore	esercente che svolge l'attività di distribuzione di gas attraverso il gasdotto locale per la consegna ai clienti finali; unico soggetto autorizzato ad effettuare qualsiasi operazione sull'impianto di distribuzione locale, sulle derivazioni d'utenza e sui gruppi di misura
Venditore	soggetto che esercita l'attività di vendita del gas
Cliente finale	consumatore che acquista gas naturale per uso proprio
Cliente grossista	persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera
Anno termico	periodo compreso tra il primo gennaio e il trentuno dicembre dell'anno
Codice di rete	codice, adottato dal distributore ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.L.vo n° 164/2000, contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete

Contatore o Gruppo di misura o Misuratore	parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dei consumi di gas al punto di riconsegna e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati
Derivazione di utenza o Allacciamento	complesso di tubazioni e di dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza si estende fino all'organo di intercettazione terminale incluso (valvola) della derivazione stessa
Derivazione interrata	tratto di condotta, di norma perpendicolare a quella principale, dell'allacciamento a partire dalla condotta principale fino al rubinetto posto subito dopo l'uscita fuori terra della tubazione
Impianto interno	insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole, non di proprietà del distributore, compreso tra il punto di riconsegna del gas e le valvole di intercettazione a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, con esclusione del gruppo di misura
Organo di presa	parte interrata di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento alla condotta stradale ed il prelievo del gas
Punto di erogazione	all'interno della rete di distribuzione locale, rappresenta il punto fisico posto immediatamente prima dell'elemento di misura
Punto di consegna	punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove il gas naturale viene reso disponibile al distributore
Punto di riconsegna (PdR)	punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale
Punto di interconnessione	punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse
Utente del servizio di distribuzione	utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo ad immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri
Impianto di distribuzione locale	è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura

Rete	sistema di condotte, generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza
Condotta	insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas
Cartografia	sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio riprodotta in scala almeno pari a 1:2000
Alta pressione (AP)	pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1 ^a , 2 ^a e 3 ^a specie, definite dal DM 16 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 107, Supplemento ordinario n. 115 dell'8.5.2008
Media pressione (MP)	pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal DM 16 aprile 2008, superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4 ^a , 5 ^a , 6 ^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale
Bassa pressione (BP)	pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal DM 16 aprile 2008, non superiore a 0,04 bar (7 ^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale
Interruzione	evento che coinvolge uno o più clienti finali e che ha come conseguenza l'interruzione dell'erogazione del gas ai clienti finali medesimi
Dispersione	fuoriuscita incontrollata di gas dall'impianto di distribuzione
Eliminazione della dispersione	intervento sulla parte di impianto di distribuzione ove si è originata la dispersione con il quale si ripristina la tenuta della parte di impianto di distribuzione interessata o viene fatta cessare la dispersione
Tempo di eliminazione della dispersione	tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di localizzazione della dispersione e la data in cui viene completata la sua eliminazione
Preventivo	offerta del contributo economico richiesto dal distributore al cliente per i lavori di allacciamento
Contributo di allacciamento	quota in euro di partecipazione ai costi di costruzione dell'allacciamento che il cliente paga al distributore
Accettazione del preventivo	accettazione da parte del richiedente (cliente) delle condizioni esposte nel preventivo; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio ad avvenuto pagamento del contributo di allacciamento, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro)

Atti autorizzativi	concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'impresa distributrice, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente (cliente)
Attivazione della fornitura	avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente finale con sigillatura o rimozione del gruppo di misura
Esecuzione di lavori semplici	<ul style="list-style-type: none"> • per i clienti allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente (cliente), dell'allacciamento in bassa pressione, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura; • per i clienti allacciati o da allacciare alla rete di alta o media pressione ed alimentati in bassa pressione, nel caso di singoli clienti o di più clienti allacciati o da allacciare mediante un'unica presa, e per i quali è prevista l'installazione di gruppi di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente (cliente), dell'allacciamento, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura
Esecuzione di lavori complessi	realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente (cliente), dell'allacciamento e/o di condotte, in tutti i casi non riconducibili all'esecuzione di lavori semplici. E' altresì la realizzazione o lo spostamento di intere colonne montanti al servizio di almeno cinque clienti finali
Tubazione aerea	tratto di tubo, di norma in acciaio zincato, che parte dal rubinetto posto al terminale della parte fuori terra della derivazione di utenza fino al punto di attacco del misuratore (mensola)
Punto gas	terminale di attacco del misuratore gas o mensola se installata
Giorno feriale	giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi
Giorno lavorativo	giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi

Richiesta di attivazione della fornitura	richiesta di attivazione della fornitura di gas inviata al distributore da un venditore per conto di un cliente finale, previa stipula del contratto di fornitura tra quest'ultimo e il venditore che invia la richiesta ed invio allo stesso venditore da parte del cliente finale della eventuale comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali
Attivazione della fornitura	avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza
Gruppo di riduzione	complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile
Gruppo di riduzione finale	<ul style="list-style-type: none"> • gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione • gruppo di riduzione avente la funzione di riduzione della pressione per alimentare una rete in media pressione che alimenta clienti finali alimentati singolarmente in bassa pressione
Gruppo di riduzione finale in antenna	gruppo di riduzione finale che costituisce l'unico punto di alimentazione della rete a valle dello stesso gruppo
Verifica del gruppo di misura	accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall'UNI
Verifica della pressione di fornitura	accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente

Tipologia di utenza	<p>tipologia di utenza in base alla classe del gruppo di misura installato</p> <p>Ai fini del presente Disciplinare sono previste tre tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa • clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura dalla classe G 10 compresa e fino alla classe G 25 compresa • clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura non inferiore alla classe G 40 compresa
Installatore	impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza
Appuntamento posticipato	appuntamento fissato su richiesta del richiedente (cliente) in data successiva a quella proposta dal distributore
Potere calorifico superiore effettivo	valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una località in un anno termico
Impianto di utenza in servizio	impianto di utenza con fornitura di gas attiva
Impianto di utenza modificato	impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 6-12-1991 n. 447 (di seguito: Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91)
Impianto di utenza nuovo	impianto di utenza di nuova installazione
Impianto di utenza riattivato	impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione
Reclamo scritto	ogni comunicazione scritta fatta pervenire all'impresa distributrice, anche per via telematica, con la quale il richiedente (cliente) esprime lamentele circa la non coerenza del servizio gas ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra impresa distributrice e il richiedente (cliente)
Manutenzione ordinaria	insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività

Manutenzione straordinaria

insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo ed il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività

Stato di consistenza

insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dalla società gestore uscente ed allegati al verbale di consegna degli impianti e delle reti. Per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l'anno di posa, il materiale, il diametro,

Capitolato - Disciplinare

il presente atto

Nell'erogazione del servizio di distribuzione del gas il Gestore si obbliga ad osservare i seguenti principi generali:

- a) Uguaglianza ed imparzialità di trattamento;
- b) Continuità;
- c) Partecipazione e cortesia;
- d) Efficacia ed efficienza;
- e) Chiarezza e comprensibilità dei messaggi.

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas riguardanti:
 - a) sicurezza e continuità del servizio;
 - b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
 - c) tariffe per l'erogazione del servizio;
 - d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
 - e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
2. In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma, il gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel proprio Codice di rete approvato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
3. I provvedimenti dell'Autorità si intendono integrati e modificati con quanto offerto in gara, costituendo l'offerta miglioramento delle condizioni minime dettate dall'Autorità.

ART. 2 – GARANZIE PER IL LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

1. Il Gestore assume l'obbligo di garantire la libertà d'accesso e la neutralità dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo di un impianto di distribuzione mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione.
2. Per quanto sopra garantisce:
 - a) gli obblighi informativi;
 - b) l'accesso al servizio di distribuzione;
 - c) le condizioni minime per l'erogazione del servizio;
 - d) la tutela dei contraenti di cui alla delibera di AEEG n. 138/04 (G.U. n. 223 del 22-09-04) e successive modificazioni ed integrazioni apportate e/o che saranno apportate da AEEG o altro Organismo di regolazione proposto allo scopo.

ART. 3 – CODICE DI RETE

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti e reti, il Gestore presenta all'Autorità una proposta di adeguamento del proprio Codice di rete ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, eventualmente redatta sulla base, ove disponibili, di uno dei codici di rete tipo predisposti dalle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione del gas naturale ed approvati dall'Autorità. In quest'ultima ipotesi, il gestore ha facoltà di integrare il codice di rete tipo prescelto con le disposizioni che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti.
2. Il Gestore trasmette all'Ente Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità, la proposta di codice di rete. È data separata evidenza alle disposizioni introdotte in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Concedente può presentare al Gestore le proprie osservazioni, limitatamente alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1.
3. Se il Gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dall'Ente Concedente, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.
5. Per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete si applicano i criteri generali di cui all'art. 3 della Delibera AEEG n. 138/04 (G.U. n. 223 del 22-09-04) e ss.mm.ii.

CAPITOLO 2°

RAPPORTI CON I CLIENTI FINALI

ART. 4 – ALLACCIAMENTO DEI CLIENTI FINALI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

1. Il Gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri di cui al Disciplinare tecnico per l'attività di distribuzione del gas integrato e nel rispetto di quelli emanati o emanandi da AEEG non in contrasto con il disciplinare stesso. Per l'esecuzione delle opere il Gestore osserva le condizioni economiche risultanti dall'offerta di gara, siccome meglio riportate anche nel contratto di servizio.
2. Salvo quanto previsto al successivo art. 5, il Gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al precedente comma 1.
3. Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il Gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
4. Il Gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.
5. In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata dall'Ente Concedente entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

ART. 5 – ALLACCIAMENTO SU RICHIESTA DELL'ENTE CONCEDENTE PER MOTIVI DI OPPORTUNITÀ

1. L'Ente concedente può chiedere al Gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi del precedente articolo 4, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune.
2. Il Gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. E' fatto salvo il diritto dell'Ente Concedente di procedere ai sensi del comma 1, assumendo a proprio carico gli oneri per rimuovere gli inconvenienti di natura tecnica che ostacolano l'allacciamento.

CAPITOLO 3°

RAPPORTI CON GLI UTENTI

ART. 6 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.
2. Salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 precedenti, il Gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedirebbe lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il Gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "*take or pay*" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
3. Salvo quanto previsto all'art.1 comma 1, il Gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel Codice di rete.
4. Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il Gestore dà contestuale comunicazione all'Autorità, all'Ente Concedente, al Ministro dello Sviluppo Economico ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

ART. 7 – ACCESSO AL SERVIZIO PER SOSTITUZIONE NELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI

1. Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal primo al secondo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.
2. E' vietata qualsiasi intesa tra il Gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.
3. Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

ART. 8 – ACCESSO AL SERVIZIO PER ACQUISTO O SCAMBIO DI CAPACITA' E DI GAS

1. Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato delle capacità e del gas nel mercato regolamentato, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

ART. 9 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.
2. Fino all'entrata in vigore del codice di rete di cui all'articolo 3, il gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio. Il Gestore non può negoziare condizioni particolari con gli utenti che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il gestore stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto di servizio.
3. Salvo quanto previsto nel codice di rete, il Gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.
4. Nelle condizioni generali di contratto di cui al precedente comma 2, il Gestore prevede che, qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il Gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.
5. Le condizioni generali di contratto di cui al comma 2 devono prevedere altresì che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il Gestore sia tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.
6. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, il Gestore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il Gestore può anche:
 - a) richiedere al Ministro dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

CAPITOLO 4°

SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 10 – LIVELLI DI SICUREZZA

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

ART. 11 – ACCERTAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA

1. Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al successivo art. 14.
2. Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui al comma precedente, il Gestore comunica all'Ente Concedente l'elenco degli accertamenti effettuati.

ART. 12 – CONTROLLI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Qualora l'Ente Concedente, anche a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta dal Concedente.

CAPITOLO 5°

CONDIZIONI MINIME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI E RETI

ART. 13 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DELIBERATIVI CON OBBLIGO DI APPLICAZIONE

1. Norma UNI CIG 9571 “Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale – conduzione e manutenzione”.
2. Norma UNI CIG 10702 “Impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 e 12 bar – Conduzione e Manutenzione”.
3. Norme UNI CIG 7132 – UNI CIG 7133 – UNI CIG 9463 “Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari – Procedure, caratteristiche e prove”.
4. Norme UNI CIG 10362/94 e 12954/02 “Protezione catodi ca di strutture metalliche interrate – verifiche e controlli”.
5. Delibera di Autorità per l’Energia Elet trica e il Gas (AEEG) n. 40/04 “Adozione del regolamento delle attiv ità di accertamento della sicu rezza de gli im pianti d i utenza gas” e ss.mm.ii.
6. Delibera ARG/gas n. 120/08 del 7 agosto 2008 e ss. mm.ii. “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e m isura del gas (TUDG) – Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas (RQDG)”.
7. Delibera di AEEG n. 138/04 “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei “codici di rete”.
8. Altre normative e delibere non richiamate ma applicabili.
9. Qualsiasi modifica e integrazione delle delibere richiamate e non disposte dagli Enti competenti.

ART. 14 – ATTIVI TÀ DI ACCERTAMENTO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA E GAS

1. Il Gestore si obbliga ad effettuare gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti d’utenza di cui alle d elibere di AEEG n. 40/04 ed eventuali successive m odificazioni e integrazioni che potranno essere disposte da AEEG o altro Ente di regolazione della stessa materia.
2. Gli accertamenti nel rispetto di quanto disposto dalla suddetta delibera saranno effettuati su:
 - a) Impianti di utenza nuovi;
 - b) Impianti di utenza modificati o riattivati;
 - c) Impianti di utenza in servizio.

ART. 15 – QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

1. Il Gestore si obbliga, per la parte di competenza del distributore, al rispetto del *“Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG): Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)”* adottato da AEEG con Delibera 574/13/R/gas e di eventuali successive modificazioni ed integrazioni che potranno essere disposte da AEEG o altro Organismo di regolamentazione della stessa materia.
2. Il Testo RQDG si intende modificato ed integrato con l’offerta di gara.
3. Le disposizioni di cui al predetto Testo RQDG si intendono come “minime”, restando al Gestore la possibilità di migliorarle anche oltre l’offerta di gara.
4. L’Ente Concedente si riserva la facoltà di effettuare direttamente controlli dei dati di qualità con le modalità previste nella Sezione IV del suddetto Testo RQDG (Titoli I – II – III).
5. Nel caso siano accertati eventi di sicurezza o prestazioni di qualità commerciale non validi e non conformi, si applicheranno a carico del Gestore e a favore dell’Ente Concedente le penali previste dal testo RQDG (Titolo IV).
6. In considerazione che l’AEEG è direttamente deputata al controllo dei dati di qualità del servizio, se questa dovesse accertare eventi di sicurezza o prestazioni di qualità commerciali non validi e non conformi e conseguentemente infliggere al gestore le penalità di cui al Titolo IV Sezione IV del Testo RQDG, il Gestore si obbliga a darne comunicazione al Comune . Concedente entro 15 gg. dalla comunicazione della pena e al versamento allo stesso della pena pecuniaria di pari importo a quella che verserà alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e con le stesse modalità di versamento alla predetta Cassa.

ART. 16 – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

1. Il Gestore si obbliga ad eseguire le attività di manutenzione degli impianti e reti nel rispetto delle normative tecniche e di quant’altro egli voglia migliorare. In particolare attuerà:
 - a) La norma UNI CIG 9571 e s.m.i. per l’ispezione, la conduzione, la verifica funzionale e la manutenzione della cabina principale di decompressione e misura (IR 1° Salto);
 - b) La norma UNI CIG 10702 e s.m.i. per l’ispezione, la conduzione, la verifica funzionale e la manutenzione dei gruppi di riduzione di zona (GR 2° Salto);
 - c) Le norme UNI CIG 7132 e 7133 e la norma UNI 9463 e s.m.i. per la fornitura, immissione, regolazione e controllo dell’odorizzante in rete;
 - d) Le norme UNI CIG 10362/94 e 12954/02 e s.m.i. per le verifiche e controlli degli impianti di protezione catodica delle tubazioni metalliche interrati.

2. Le attività di manutenzione di ogni tipo ed in qualsiasi momento svolte, dovranno risultare da appositi registri tenuti dal Gestore a disposizione del Titolare e sui quali dovranno essere annotate tutte le informazioni utili alla verifica di una corretta manutenzione degli impianti. I registri dovranno essere preventivamente vidimati dal titolare e conservati nel corso del tempo per un confronto delle informazioni e per le successive programmazioni manutentive.
3. Le controversie che dovessero in sorgere tra Proprietario e Gestore in merito alle attività di manutenzione ed a modalità di gestione del servizio saranno sottoposte alla valutazione e decisioni della Commissione di vigilanza di cui al contratto di servizio.

ART. 17 –DISPOSIZIONI FINALI

1. Con la sottoscrizione del contratto il Gestore dichiara di essere pienamente edotto del contenuto delle norme e delibere richiamate all'art. 13 (Riferimenti normativi e deliberativi) e si obbliga a rispettarle e a farle rispettare da chiunque che per qualsiasi ragione o causa abbia a che fare con gli impianti e reti consegnati dal Proprietario al Gestore con il verbale di consegna previsto nel contratto e con quelli che saranno realizzati durante il periodo di affidamento.
2. Eventuali inadempimenti verranno contestati con le modalità previste dal contratto di servizio e produrranno le conseguenze in esso indicate negli art. 26 - 27 e 28 dello stesso contratto di servizio.